

Approfondimento Rapporti di lavoro

# Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: è già applicabile il Regolamento europeo?

di Luca Barbieri, Andrea Rossetti e Marco Piastra

N. 33 - 03 Settembre 2024

## Guida al Lavoro

Alcune considerazioni sulla applicabilità delle nuove norme in vigore dal 1° agosto 2024

Lo scorso 1° agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (IA). Trattasi di un dispositivo giuridico di rilevante complessità che acquisterà piena efficacia giuridica nella sua interezza solo a decorrere dal 2 agosto 2027 (art. 113). Più precisamente, dal 2 febbraio 2025 troveranno applicazione le norme in tema di pratiche di IA vietate; entro il 2 maggio 2025 saranno definiti i codici di buone pratiche (art. 56), mentre dal 2 agosto 2025 troveranno applicazione, tra le altre, le norme dettate in materia di modelli di IA per finalità generali (Capo V) e di governance (Capo VII).

In particolare, le norme volte a regolare l'impiego di sistemi di IA ad alto rischio - trattasi, ad esempio, dei sistemi operanti nei settori dell'occupazione e gestione dei lavoratori (allegato III, n. 4) - si applicheranno solo dal 2 agosto 2027.

Fermo restando che il legislatore nazionale potrebbe introdurre una propria disciplina in materia con anticipo rispetto alla progressione delineata dal regolamento, dal 2 agosto 2024 decorre pertanto una fase di transizione che consentirà di 'assimilare' le disposizioni contenute nel Regolamento e adottare le misure che ne assicurino il corretto adempimento.

Al riguardo, è però opportuno svolgere ulteriori considerazioni.

## Un caso pratico

Si ipotizzi il caso di un datore di lavoro che al 1° agosto 2024 già ricorra ad un sistema di IA per governare i propri processi produttivi; si supponga altresì che un eventuale malfunzionamento di tale sistema esponga i lavoratori presenti nel teatro lavorativo ad un grave rischio per la salute e sicurezza. In tale ipotesi, si potrebbe affermare che alla luce dell'art. 113 del richiamato regolamento le norme in esso contenute non assumono rilievo alcuno almeno sino al 2 febbraio 2025?

## Le possibili soluzioni al caso pratico

Come noto, l'art. 28, c. 1 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza e l'art. 29, c. 2 del medesimo decreto dispone che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata quando le modifiche apportate al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro incidano significativamente sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Tale norma prevede altresì che il documento di valutazione dei rischi sia rielaborato dal datore di lavoro i) in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione ovvero ii) a seguito di infortuni significativi o ancora iii) quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Peraltro, la mancata valutazione del rischio derivante dall'adozione di un sistema di IA che esponga i lavoratori al rischio per la propria salute e sicurezza potrebbe comportare una responsabilità amministrativa per l'ente (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001).

Dunque, al ricorrere del caso prospettato, come dovrebbe essere condotta la valutazione dei rischi derivanti dall'impiego di un siffatto sistema di IA?

Un contributo per una risposta giuridicamente fondata può rinvenirsi nell'art. 2087 del codice civile per effetto del quale, come noto, 'l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro'. Alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali affermatasi con riferimento a tale disposizione, è ragionevole ritenere che le norme dettate dal Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 con riguardo ai sistemi di IA, e in vigore a far tempo dal 1° agosto 2024, non possano essere ignorate, poiché il datore di lavoro ha l'onere di adottare misure di prudenza e diligenza in ossequio a norme tecniche e d'esperienza, sì che "la responsabilità del datore di lavoro è configurabile non solo allorquando la lesione del bene salute derivi dalla violazione di determinati obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche quando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche" (Cass., ord. n. 1509/2021). In una ancor più recente sentenza è confermato il principio secondo il quale la responsabilità del datore di lavoro deve essere collegata 'alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento' (Cass. n. 10115/2022).

A ragione potrebbe pertanto ritenersi che il datore di lavoro che impieghi un sistema di IA ad alto rischio il cui eventuale malfunzionamento esponga i lavoratori ad un rischio grave e immediato per la salute e sicurezza non possa non avvalersi - e osservare - sia ai fini della valutazione dei rischi che dell'individuazione e adozione delle adeguate misure tecniche e organizzative di contrasto ai rischi rilevati di talune norme contenute nel citato regolamento, quali, ad esempio:

- l'art. 26, afferente appunto all'obbligo dell'utilizzatore/datore di lavoro - qui inteso come deployer ai sensi dell'art. 3, num. 4) - di un sistema ad alto rischio di adottare idonee misure tecniche ed organizzative che garantiscano un utilizzo del sistema in conformità alle istruzioni tecniche (art. 11) e alle istruzioni per l'uso (art. 13) rese dal fornitore. Peraltro, il deployer è tenuto a i) dare senza ritardo comunicazione al fornitore circa eventuali malfunzionamenti del sistema di IA quando questi esponano a rischi per la salute o la sicurezza e a ii) sospenderne l'uso (artt. 26, par. 5 e 79, par. 1);

- l'art. 27 in materia di valutazione d'impatto sui diritti fondamentali;

- l'art. 14 in tema di "sorveglianza umana" (human oversight), comportante la designazione di un soggetto - monocratico o collegiale - a cui sia affidata la sorveglianza del sistema e attribuito il potere d'intervenire sul funzionamento dello stesso, ricorrendo, quando ritenuto necessario, al suo "arresto". In particolare, essendo stabilito che "i sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati, in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso" (art. 14, par. 1), l'adeguatezza di detti strumenti d'interfaccia assume cruciale rilievo nella scelta del sistema di IA di cui il deployer intende avvalersi.

Peraltro, le anzidette misure tecniche e organizzative potrebbero essere adottate in forma di (uniforme) sistema di gestione, anche alla luce delle norme ISO/IEC 42001:2023 (Information technology – Artificial intelligence – Management System).